Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 3 settembre 2025
(OR. en)

12435/25

CYBER 233
JAI 1188
DATAPROTECT 192
MI 614
CSC 432
CSCI 166
IA 114
TELECOM 280
DELACT 123

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 5059 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 29.7.2025 che integra il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'esclusione dall'applicazione di tale regolamento per determinati prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5059 final.

All.: C(2025) 5059 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.7.2025
C(2025) 5059 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 29.7.2025

che integra il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'esclusione dall'applicazione di tale regolamento per determinati prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] ("regolamento sulla ciberresilienza") conferisce alla Commissione il potere di limitare o escludere l'applicazione del regolamento sulla ciberresilienza ai prodotti con elementi digitali contemplati da altre norme dell'Unione, che stabiliscono requisiti che affrontano tutti o alcuni rischi contemplati dai requisiti essenziali di cibersicurezza di tale regolamento.

Il regolamento ONU n. 155 sulla cibersicurezza e sui sistemi di gestione della cibersicurezza[2] introduce prescrizioni di cibersicurezza per i veicoli a motore e la sua applicazione è obbligatoria a norma del regolamento (UE) 2019/2144[3]. Per questo motivo i colegislatori hanno escluso dall'ambito di applicazione del regolamento sulla ciberresilienza i prodotti con elementi digitali cui si applica il regolamento (UE) 2019/2144.

Il regolamento ONU n. 155 è stato ora aggiornato[4] per includere i "veicoli della categoria L", ossia una vasta gamma di veicoli a due, tre o quattro ruote. Il regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [C(2025) 4842] che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici, che sarà adottato parallelamente al presente atto delegato, rende obbligatoria l'applicazione del regolamento ONU n. 155 per l'omologazione dei veicoli nuovi a decorrere dall'11 dicembre 2027, data di applicazione del regolamento sulla ciberresilienza. I tipi di veicoli esistenti saranno soggetti a tali requisiti a partire dall'11 giugno 2029.

Il regolamento ONU n. 155 è concepito per affrontare i rischi di cibersicurezza in modo comparabile al regolamento sulla ciberresilienza, conseguendo un livello di protezione analogo e garantendo la coerenza con il quadro di omologazione applicabile ai veicoli della categoria L. Pertanto, al fine di evitare la sovrapposizione dei requisiti, il presente atto delegato integra il regolamento sulla ciberresilienza escludendo dalla sua applicazione i

---

1 Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj).

2 Regolamento n. 155 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2021/387] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30).

3 Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).

4 Proposta di supplemento 3 al regolamento ONU n. 155 (cibersicurezza e sistemi di gestione della cibersicurezza) adottata a giugno dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29).

prodotti con elementi digitali a cui si applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

I prodotti con elementi digitali che sono veicoli a pedali appartenenti alla categoria L1e di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 168/2013 dovrebbero rimanere soggetti al regolamento sulla ciberresilienza, in quanto il regolamento delegato (UE) .../... [C(2025) 4842] che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici non rende il regolamento ONU n. 155 applicabile a tali prodotti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella preparazione del presente atto la Commissione ha svolto adeguate consultazioni con i pertinenti esperti e portatori di interessi. Il progetto di atto è stato messo a disposizione del pubblico per consultazione tra il 5 maggio 2025 e il 2 giugno 2025. Il gruppo di esperti sulla cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali è stato consultato il 4 giugno 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il potere di adottare atti delegati è previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento sulla ciberresilienza.

[5] Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 29.7.2025

che integra il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'esclusione dall'applicazione di tale regolamento per determinati prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)[1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2847, l'applicazione di tale regolamento ai prodotti con elementi digitali contemplati da altre norme dell'Unione, che stabiliscono requisiti che affrontano tutti o alcuni dei rischi contemplati dai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui a detto regolamento, può essere limitata o esclusa, qualora tale limitazione o esclusione sia coerente con il quadro normativo generale applicabile a tali prodotti e qualora le norme settoriali conseguano almeno lo stesso livello di protezione previsto dal medesimo regolamento.

(2) Il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] stabilisce le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli classificati in base a tale regolamento ("veicoli della categoria L"). Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione[3] stabilisce i requisiti tecnici e i procedimenti di prova dettagliati per la costruzione di veicoli, nonché i requisiti generali per l'omologazione di veicoli della categoria L, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, conformemente al regolamento (UE) n. 168/2013, e fornisce un elenco di regolamenti UNECE con le relative modifiche. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 44/2014, all'omologazione dei veicoli della categoria L si applicano i regolamenti UNECE e le relative modifiche di cui all'allegato I di tale regolamento delegato.

---

[1] Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj).

[2] Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj).

[3] Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/44/oj).

(3) L'ambito di applicazione del regolamento ONU n. 155[4] è stato esteso per includere norme sulla cibersicurezza per i veicoli della categoria L. Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 è stato pertanto modificato dal regolamento delegato (UE) XXXX/XXX della Commissione[5] [*OP: inserire il numero del documento C(2025) 4842*] al fine di includere il regolamento ONU n. 155 nell'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato I di tale regolamento delegato. I veicoli progettati per pedalare della categoria L1e di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 sono stati tuttavia esclusi dall'applicazione obbligatoria del regolamento ONU n. 155. Il regolamento delegato (UE) XXXX/XXX [*OP: inserire il numero del documento C(2025) 4842*] si applica ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dall'11 dicembre 2027 e ai tipi di veicoli esistenti a decorrere dall'11 giugno 2029.

(4) Il regolamento ONU n. 155 introduce talune prescrizioni di cibersicurezza riguardanti, tra l'altro, il funzionamento di un sistema certificato di gestione della cibersicurezza e gli aggiornamenti del software, disciplinando le politiche e i processi delle organizzazioni per i rischi di cibersicurezza relativi all'intero ciclo di vita dei veicoli, dei dispositivi e dei servizi. Esso affronta i rischi di cibersicurezza in modo comparabile al regolamento (UE) 2024/2487 e consegue almeno lo stesso livello di protezione di tale regolamento. Il regolamento ONU n. 155 garantisce la coerenza con il quadro generale di omologazione applicabile ai veicoli della categoria L. Di conseguenza, il regolamento (UE) 2024/2847 non dovrebbe applicarsi ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, ad eccezione dei veicoli progettati per pedalare della categoria L1e di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 è esclusa per i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013.

Tale esclusione non si applica tuttavia ai veicoli progettati per pedalare della categoria L1e di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

[4] Regolamento n. 155 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2025/5] (GU L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj).

[5] Regolamento delegato (UE) XXXX/XXX della Commissione, del XX XXXX XXXX, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici (GU L, XXXX/XXX, X.X.XXXX, ELI: XXX). [*OP: inserire il numero, la data di adozione e i riferimenti alla GU del documento C(2025) 4842)*]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29.7.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN